



ATTO COSTITUTIVO E CONTESTUALE
STATUTO DI Associazione

Oggi 1 Marzo 2021 in Malo (VI), in Piazza Alcide de Gasperi, 16, sono i presenti i Signori:

- **SCARPINATO Michelangelo** nato a Malo (VI) il 02.01.1960 ivi residente in Via San Giovanni 15 C.F.SCR MHL 60A02 E 864R;
- **FABRELLO Luigi Mariano** nato a Malo (VI) il 07.11.1954 ivi residente in via Pasubio 111/b, CF FBR LMR 54S07 E 864W;
- **SCARPINATO Diego** nato a Malo (VI) il 01.09.1982 ivi residente in via Rossini 6, CF SCR DGI 82P01 E864G;
- **SCARPINATO Sofia** nata a Schio (VI) il 24.07.1991 residente a Malo(VI) Via San Giovanni 15, CF SCR SFO 91L64 I531C;
- **ROMAGNA Giovanni** nato a Malo (VI) il 08.09.1972 residente a Schio (VI) Via delle Boggiole 25, CF RMG GNN 72P08 E864 X;
- **VELLERE Leonardo** nato a Vicenza (VI) il 06.05.1974 residente a Montegalda (VI) Via Fradellin 13/a, C.F VLL LRD 74E06 L840X;
- **ANTONELLI Andrea** nato a Roma (RM) il 23.12.1966 residente a Breganze (VI), Via A. Manzoni 9, CF NTN NDR 66T23 H 501E,

i quali dichiarano di voler costituire così come con la sottoscrizione del presente atto costituiscono, ai sensi degli artt. 14 e ss del codice civile un Associazione con le caratteristiche, finalità e modalità di funzionamento quali previste dal seguente

STATUTO

ART. 1 - Costituzione e Sede

1.1. E' costituita in Italia una Associazione denominata "Protettinsieme APS" (di seguito anche indicata, per brevità, come "Associazione").

Agencia
Direzione Provinciale di Valdagno
Via ...

Registrazione 22/3/2021
Al. 629/3
MILANO EURO 200,00



IL FUNZIONARIO (*)
Adele Ruffato
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

Divisione p.m.

1.2 - La sede dell'Associazione viene inizialmente fissata in Malo (VI) Piazza A. De Gasperi 16.

1.3 - L'Associazione assume inizialmente la forma non riconosciuta, ferma sin d'ora la possibilità che il Direttivo della stessa conferisca successivamente delega al Presidente al fine di compiere gli atti finalizzati al riconoscimento, ivi compresa la modifica della denominazione con la dicitura "Associazioni di Promozione Sociale" e eventuali modifiche al presente statuto richieste dalla normativa applicabile.


ART. 2 - Scopo sociale, attività, forma giuridica.

2.1 - L'Associazione, che non ha scopo di lucro, si ispira all'è finalità e intende perseguire gli scopi ed utilità del c.d. "Stato sociale", con specifica attenzione ai temi della sicurezza economica, previdenziale e della salute; in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, essa si adopererà a beneficio dei propri soci ordinari ed aderenti al fine di:

- favorire l'accesso al mercato della previdenza e dell'assistenza;
- favorire la crescita professionale e culturale dei giovani, anche organizzando eventi o corsi formativi;
- predisporre forme di aiuto alla famiglia, anche di fatto;
- garantire assistenza sanitaria,
- assicurare l'assistenza agli anziani;
- proteggere da mutamenti repentini e improvvisi del tenore di vita;
- predisporre e rendere disponibili servizi e/o prodotti utili al benessere e miglioramento della vita quotidiana.

2.2. Al fine di garantire le prestazioni e provvidenze suindicate, l'Associazione potrà, sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- gestire direttamente l'attività di ricerca ed erogazione di prestazioni e attività assistenziali da offrire ai propri soci;
- affidare dette prestazioni e/o attività a Brokers assicurativi, Compagnie di Assicurazione e/o società di servizi o professionisti specializzati, secondo le modalità i requisiti e le condizioni



The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. On the left, there is a circular stamp with some illegible text. To the right, there is a large, stylized signature that appears to be 'G. M.' or similar. The page number '2' is written in the center.

di volta in volta negoziati, ivi espressamente compresa la stipulazione di polizze collettive a favore dei soci;

- sottoscrivere convenzioni con aziende, professionisti e altri soggetti per la fornitura di beni e servizi anche in settori diversi da quello previdenziale e assistenziale, purché a beneficio dei soci e senza scopo di lucro.

2.3. L'Associazione svolgerà la propria attività con esclusione dell'esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.

2.4. L'Associazione non procederà in nessun caso alla distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, se non in occasione della liquidazione, come previsto dal successivo art. 10.

ART. 3 - Soci

3.1. Sono previste due categorie di soci: ordinari ed aderenti, quest'ultimi classificabili in ulteriori sottocategorie diversificate per prestazioni, età o altri criteri stabiliti dai regolamenti dell'Associazione.

3.2. Alla prima categoria appartengono di diritto i soci fondatori. Possono assumere tale qualità anche tutti coloro i quali, persone fisiche o Enti, intendano partecipare alla concreta attuazione dello scopo sociale, su presentazione di altro socio ordinario e su domanda scritta, subordinata all'accettazione insindacabile da parte del Direttivo.

3.3. "Soci aderenti" sono persone fisiche che siano interessate a sostenere gli scopi della Associazione e beneficiare dei servizi, utilità e provvidenze da essa predisposti o comunque gestiti in favore dei soci. L'assunzione della qualità di socio avviene, previa sottoscrizione di apposito modulo di richiesta di adesione, accettazione integrale dello statuto e di eventuali regolamenti, oltre al pagamento della quota associativa prevista, avrà effetto solo ed esclusivamente dal momento del ricevimento da parte del richiedente della comunicazione scritta, an-

che via email, di ammissione a socio. In caso di non ammissione, il richiedente avrà diritto esclusivamente al rimborso della quota, escluso il diritto a qualsivoglia risarcimento.

3.4. L'assunzione e la permanenza della qualità a socio, sia ordinario che aderente, comportano il pagamento di una quota associativa della durata di un anno nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo e che potrà essere diversificata a seconda delle specifiche prestazioni richieste dal socio.

Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dello statuto e degli altri regolamenti o deliberazioni prese dagli Organi sociali.

3.6. La decadenza dalla qualità di socio si verificherà:

- a) per recesso volontario o decesso;
- b) in caso di atti, fatti o circostanze suscettibili da porre il socio in contrasto con i fini sociali, accertati e dichiarati con delibera inappellabile del Consiglio Direttivo e comunicata per iscritto al socio;
- c) nel caso dei soci aderenti, automaticamente alla scadenza dell'annualità di validità dell'iscrizione.

3.7. La perdita della qualità di socio aderente comporta il contestuale venir meno di ogni diritto alle prestazioni, servizi e previdenze; il socio escluso avrà diritto esclusivamente al rimborso parziale della quota associativa proporzionale alla durata residua dell'adesione, escluse pretese risarcitorie di sorta.

ART. 4 - Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione il Consiglio Direttivo, il Presidente, il segretario, il tesoriere e l'Assemblea dei soci ordinari; quest'ultima può altresì deliberare di dotare l'Associazione di organo di controllo nelle forme, composizione e modalità di funzionamento ritenute più idonee alle caratteristiche operative che l'Associazione stessa assumerà nel tempo.

ART. 5 - Consiglio Direttivo.

5.1. Il Consiglio Direttivo è costituito inizialmente dagli attuali soci fondatori che ne resteranno membri di diritto per tutta la durata dell'Associazione, salve dimissioni o la perdita della qualità di socio ai sensi del precedente art. 3.5. L'assemblea dei soci ordinari potrà nominare nuovi membri del Consiglio direttivo in modo che esso sia sempre composto da un minimo di 7 ad un massimo di 15 membri scelti tra gli stessi, che resteranno in carica sino al permanere della qualità di socio salve dimissioni o la perdita della qualità di socio ai sensi del precedente art. 3.5.

5.2. Il Consiglio sceglie fra i propri membri un presidente, un segretario ed un Tesoriere.

5.3. Al Consiglio Direttivo compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni per il compimento di tutti gli atti occorrenti per il raggiungimento degli scopi sociali, fra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- determinare i compensi, ed i rimborsi spese per le cariche associative;
- determinare l'importo delle quote associative annuali e le modalità di incasso;
- determinare le modalità di Associazione dei soci aderenti;
- autorizzare il Presidente alla sottoscrizione di contratti e convenzioni nonché all'effettuazione di spese;
- determinare le prestazioni spettanti ai soci ordinari ed aderenti;
- elaborare regolamenti per disciplinare la vita dell'Associazione;
- adottare ogni altra decisione e iniziativa nell'interesse dell'Associazione e dei soci ritenuta opportuna, anche eventualmente in attuazione di indicazioni specificamente adottate o delegate dall'assemblea;
- presentare ogni anno all'assemblea una relazione sulle attività dell'Associazione e sulla situazione finanziaria, oltre al bilancio consuntivo e quello preventivo per l'approvazione.

5.4. Il Consiglio Direttivo si riunisce su richiesta del Presidente o del Segretario o di almeno tre membri del Consiglio Direttivo o della metà dei soci ordinari, oltre che necessariamente in

occasione di ogni assemblea e comunque almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio; la convocazione è fatta dal Presidente, tramite invito a mezzo pec, email o telefax contenente l'ordine del giorno ed eventuali note o documenti relativi agli argomenti da trattare, da recapitare ai consiglieri almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, salvi i casi di urgenza in cui detto termine è riducibile sino a tre giorni.

5.5 Le riunioni del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza semplice dei membri che lo compongono; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, a votazione per alzata di mano e in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

ART. 6 - Presidente


6.1. Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza dell'Associazione a tutti gli effetti, anche in giudizio; in caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza dell'Associazione spetterà al Segretario, salvo che il Presidente non deleghi il compimento di specifici atti ad altro incaricato di sua fiducia, purché membro del Direttivo, con delega scritta.

6.2. Spetta al Presidente:

- firmare gli atti e quanto altro occorra per l'espletamento di quanto deliberato;
- vigilare sul buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- curare l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma quando necessario, nei limiti posti dallo statuto stesso;
- adottare in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, in caso di spese non preventivamente deliberate dal Consiglio con il limite di Euro 5.000,00 individualmente e di Euro 10.000,00 con firma congiunta del Tesoriere, ferma la successiva ratifica di ogni atto o spesa urgente da parte del Consiglio direttivo alla prima riunione utile;

6.3. Al di là del Presidente, del segretario nei casi di assenza o impedimento e di altri membri del direttivo delegati a specifici atti ai sensi del precedente comma 6.2., nessun socio ha facoltà

di compiere atti in nome o per conto dell'Associazione.



The bottom of the document features three handwritten signatures in black ink. The first signature on the left is the most prominent and appears to be the President's. The second signature in the middle is smaller and less legible. The third signature on the right is also smaller and less legible. There is a small circular stamp or mark near the second signature.

ART. 7 - Segretario

Il Segretario dà esecuzione alle delibere adottate dal Consiglio Direttivo ed adotta i provvedimenti necessari per il regolare funzionamento dell'Associazione, redige i verbali delle riunioni e ne dà comunicazione ai soci ordinari, convoca l'assemblea; egli è responsabile della regolare tenuta del registro dei verbali di riunione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

ART. 8 - Tesoriere


Il Tesoriere, anche avvalendosi per esigenze contabili o fiscali dell'opera di consulenti interni o esterni all'Associazione i cui incarichi e compensi siano stati preventivamente autorizzati dal Consiglio direttivo, sovrintende alla gestione finanziaria e patrimoniale dell'Associazione, predispone i bilanci consuntivi e preventivi, registra gli introiti e le spese, esegue i pagamenti autorizzati dal Consiglio, cura gli aspetti fiscali dell'Associazione ed è il responsabile della regolare tenuta dei registri dell'Associazione.

ART. 9 - Assemblea dei soci ordinari


9.1. L'assemblea dei soci ordinari viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno e comunque ogni volta che ne facciano richiesta almeno un terzo dei soci ordinari; il giorno e l'orario della convocazione viene indicato anche sull'area riservata del sito internet della società, dove vengono altresì pubblicati i verbali delle sedute, perché siano consultabili anche dai soci aderenti.

9.2. I soci ordinari possono farsi rappresentare in assemblea da altri soci con delega scritta.

9.3. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione che nomina un segretario e, in occasione delle elezioni, due scrutatori; delle riunioni viene redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea nonché dagli eventuali scrutatori.



Handwritten signatures of the President, Secretary, and scrutators.



Handwritten signature.

9.4. L'assemblea è validamente costituita se, di persona o per delega, è presente almeno la maggioranza degli associati, i quali deliberano a maggioranza semplice (qualificata ove richiesta).

9.5. Compiti dell'assemblea sono:

-vigilare sull'andamento dell'Associazione e sul perseguimento degli scopi di essa, anche sulla base della relazione sulle attività sulla situazione finanziaria presentata dal Consiglio direttivo;

- approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;

- deliberare su argomenti posti all'ordine del giorno e procedere alle elezioni delle cariche sociali.

9.6. I soci aderenti possono assistere alle assemblee dei soci ordinari senza diritto di ricevere le convocazioni, né di intervento né di voto, sino al limite di capienza della sala ove si svolge la riunione.

ART. 10 - Patrimonio

10.1. Il patrimonio dell'Associazione sarà alimentato con donazioni, legati, erogazioni e finanziamenti di quanti abbiano desiderio al sostegno dell'Associazione, nonché da rimanenze di esercizio, riserve ed eventuali altre attività sopravvenute.

10.2. Il socio recedente o escluso non ha diritto alla liquidazione di quote di patrimonio, fatto salvo quanto previsto al comma che segue, né ad altre spettante o rimborsi oltre quanto eventualmente maturato nell'ambito di cariche ricoperte.

10.3. Allo scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo sarà interamente devoluto ai soci ordinari o aventi causa di soci .

ART. 11 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno; il bilancio consuntivo e preventivo deve essere presentato all'assemblea dei soci entro il mese di marzo di ogni anno, per la sua approvazione.

ART. 12 - Modifiche allo statuto

12.1. Il presente statuto potrà essere modificato soltanto previa iscrizione all'ordine del giorno dell'assemblea un mese prima della sua convocazione, su proposta motivata del Consiglio Direttivo o di dieci soci

12.2. Le modifiche statutarie non potranno avvenire se non con l'approvazione della maggioranza dei tre quarti dei soci partecipanti all'assemblea, rappresentanti almeno la metà più uno dei soci ordinari dell'Associazione.

12.3. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile e la legislazione in tema di associazioni.

Malo (VI), 1 Marzo 2021

SCARPINATO Michelangelo,

SCARPINATO Diego

FABRELLO Luigi Mariano

SCARPINATO Sofia

ROMAGNA Giovanni

VELLERE Leonardo

ANTONELLI Andrea

